

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con particolare riferimento all'art. 24, che riserva allo Stato la competenza sulle funzioni amministrative concernenti gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze Armate e ai loro familiari da enti e organismi appositamente istituiti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all'art. 16;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato e integrato dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 –registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- RITENUTA** appropriata una riserva del 10% delle borse di studio a favore degli studenti diversamente abili;
- CONSIDERATA** l'opportunità di indire, nel quadro delle provvidenze per il personale, un concorso per il conferimento di n. 1.250 borse di studio per l'anno scolastico 2021 - 2022 a favore dei figli del personale militare dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, in attività di servizio o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo, per una spesa complessiva di € 265.000,00;

D E C R E T A

Art. 1

Borse di studio messe a concorso

È indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di n. 1250 borse di studio per l'anno scolastico 2021- 2022 ripartite nelle seguenti classi:

- I classe n. 300 borse di studio da € 160,00 per i licenziati della scuola media inferiore che siano iscritti, per l'anno scolastico 2022-2023, alla prima classe delle scuole secondarie superiori;
- II classe n. 200 borse di studio da € 180,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2022-2023, alla seconda classe delle scuole secondarie superiori;
- III classe n. 200 borse di studio da € 200,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2022-2023, alla terza classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori;
- IV classe n. 200 borse di studio da € 230,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2022-2023, alla quarta classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori;
- V classe n. 200 borse di studio da € 250,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2022-2023, alla quinta classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori;
- VI classe n. 150 borse di studio da € 300,00 per gli studenti che abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria superiore.

Il numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna classe sarà ridotto in misura pari al numero dei concorrenti destinatari della riserva per studenti diversamente abili di cui all'articolo 2.

Qualora non sia possibile assegnare tutte le borse di studio di una classe, le somme residue saranno utilizzate per l'assegnazione di ulteriori borse di studio alle altre classi.

Art. 2

Riserva per gli studenti diversamente abili

Il 10% del numero di borse di studio previste dal precedente articolo 1 è riservato agli studenti riconosciuti diversamente abili, portatori di una o più minorazioni corrispondenti o equivalenti a una invalidità permanente uguale o superiore al 40%, di cui alla tabella approvata con decreto del Ministero della Sanità in data 5 febbraio 1992.

Qualora il numero dei concorrenti destinatari della riserva fosse complessivamente inferiore al numero di borse di studio a essi riservato, le residue borse di studio saranno reintegrate nelle classi di appartenenza di cui al citato articolo 1.

Art. 3

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso per il conferimento delle borse di studio i figli e gli orfani del personale militare, in attività di servizio o in quiescenza, dell'Esercito Italiano, della Marina

Militare e dell'Aeronautica Militare. Sono inclusi i figli di detto personale, ancorché non facenti parte del nucleo familiare del militare richiedente, purché a suo carico fiscalmente. Non possono partecipare i figli, che pur facendo parte del nucleo familiare del militare richiedente, non sono figli biologici dello stesso tranne i casi di adozione, affiliazione o riconoscimento.

Non saranno conferite borse di studio a candidati appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito superi il valore **ISEE di € 32.000,00**.

I candidati alle borse di studio relative alla I classe e alla VI classe che, nell'anno scolastico 2021 - 2022, hanno sostenuto gli esami di licenza media e di maturità devono aver riportato, rispettivamente, la valutazione di almeno 9/10 e 92/100, ovvero di 6/10 e 60/100 se diversamente abili.

I candidati alle borse di studio relative alla II, III, IV e V classe devono aver riportato, al termine dell'anno scolastico 2021 - 2022, una votazione media non inferiore a 8/10, ovvero a 6/10 se diversamente abili. Ai fini del computo della citata media, sono calcolati i voti riportati in tutte le materie, comprendendo condotta ed educazione fisica ed **escludendo religione**.

Si precisa che non saranno accolte le domande che non rispettano i requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4

Compilazione e inoltro delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta e firmata dal personale militare di cui al precedente articolo 3, sull'apposito modello in allegato A al presente decreto (in PDF editabile), dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione probante, al Comando/Ente di appartenenza entro il termine inderogabile del giorno **5 maggio 2023**. La mancata apposizione della firma e data comporterà l'irricevibilità della domanda stessa.

Per i figli del personale in quiescenza, per gli orfani di un genitore o di entrambi, la domanda dovrà essere sottoscritta, rispettivamente, dal militare in quiescenza, dal coniuge superstite, dall'orfano stesso, se maggiorenne, o da chi esercita la potestà tutoria, se minorenni. Detta domanda, entro la data sopra indicata, dovrà essere presentata al Comando/Ente più vicino alla residenza del richiedente.

Le domande inviate non rispettando la procedura di cui al presente articolo non saranno prese in considerazione.

Il Comando/Ente di appartenenza, verificatane la regolarità (compreso il controllo sulla rispondenza dei voti indicati sulla certificazione prodotta), provvederà a inviarla a questa DGPM – III Reparto – Servizio Provvidenze, **corredata da necessaria lettera di trasmissione (ogni domanda dovrà essere accompagnata dalla relativa lettera di trasmissione: pertanto, non è consentito l'invio di più domande con un'unica lettera di trasmissione)**, unicamente a mezzo di posta elettronica certificata (persomil@postacert.difesa.it) entro **15 giorni lavorativi** dalla data di presentazione. Qualora il Comando/Ente non ne sia provvisto, l'invio dovrà essere effettuato dal proprio Alto Comando.

L'invio della domanda si considererà perfezionato esclusivamente con il rilascio al richiedente della ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta certificata di PERSOMIL da parte dell'Ufficio/Comando/Ente che ha curato la trasmissione della richiesta.

Nell'istanza dovrà essere specificata la classe della borsa di studio per la quale si concorre e, altresì, indicato se per il candidato sia stata percepita (o si sia in procinto di percepire) analoga erogazione,

per l'anno scolastico 2021 - 2022, da parte di altri Enti pubblici, ciò al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche.

Si precisa, comunque, che la borsa di studio erogata dall'Amministrazione Difesa è cumulabile con l'analogha provvidenza elargita dall'I.N.P.S. secondo quanto previsto dall'art. 5 let. c). del bando di concorso "Supermedia" (anno 2022) dell'Istituto medesimo.

Alla domanda dovrà essere allegata, **pena l'esclusione**, la seguente documentazione:

- 1) **copia della certificazione ISEE esclusivamente del militare richiedente (anche separato o divorziato) tutore/orfano rilasciata nell'anno 2023 da soggetto abilitato secondo la normativa vigente, priva di annotazioni/difformità.**
- 2) atto o dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente l'eventuale provvedimento di adozione, di affiliazione o di riconoscimento;
- 3) nel caso di orfano minorenni di entrambi i genitori:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente gli estremi del provvedimento di nomina a tutore da parte dell'autorità giudiziaria competente;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato reddituale dell'orfano, qualora ne sia provvisto;
- 4) per quanto concerne i diversamente abili:
 - modello A/SAN (da aggiornare al compimento del 18° anno di età) rilasciato dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità, completo dell'indicazione della percentuale di minorazione;

Le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del citato D.P.R. 445/2000, sono sottoposte a controllo a campione. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del medesimo decreto presidenziale, l'eventuale controllo dal quale dovesse emergere la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, comporterà la decadenza dal beneficio concesso e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

I documenti relativi alla condizione di diversamente abile (citato modello A/SAN), ove non presentati in originale, dovranno essere autenticati nelle forme previste o dichiarati copia conforme all'originale a cura dell'addetto alla certificazione designato presso l'Ente di appartenenza o altro soggetto che svolga funzioni di certificazione.

I certificati rilasciati da Istituti di istruzione all'estero dovranno essere debitamente perfezionati dalla Rappresentanza consolare italiana competente per territorio mediante la traduzione, la legalizzazione e l'attestazione del corrispondente valore in Italia.

Art. 5

Formazione delle graduatorie

La verifica di regolarità delle domande, l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, la valutazione dei titoli, la determinazione del punteggio da assegnare ai concorrenti e la formazione della graduatoria per il conferimento delle borse di studio, distinta per categorie, saranno effettuati dal Servizio Provvidenze del III Reparto della DGPM.

Il punteggio per la formazione della graduatoria, costituito dalla somma dei punteggi relativi al profitto scolastico e al carico familiare, sarà attribuito come di seguito indicato.

a. Profitto scolastico

Per il profitto scolastico viene assegnato un punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti finali riportati nell'anno scolastico 2021 - 2022.

b. Situazione familiare

Per il coniuge e per ogni figlio fiscalmente a carico senza mezzi autonomi di sostentamento, vengono attribuiti punti 0,10 ciascuno.

Per gli orfani, ferma restando la valutazione relativa al numero dei figli del dipendente deceduto (0,10 per ogni figlio) è riconosciuto il seguente punteggio aggiuntivo:

- orfano di entrambi i genitori: punti 1,20;
- orfano di militare il cui coniuge non svolge attività lavorativa: punti 0,70;
- orfano di militare il cui coniuge svolge attività lavorativa: punti 0,30.

In caso di parità di punteggio verranno preferiti, nell'ordine:

- gli orfani;
- i figli del personale militare (in attività di servizio o in quiescenza) con minore indicatore ISEE complessivo del nucleo familiare;
- i concorrenti di più giovane età.

L'esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione delle graduatorie sul sito internet della DGPM.

Art. 6

Modalità di pagamento

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato dai Servizi Amministrativi dei Comandi di appartenenza dei richiedenti, o presso i quali è stata presentata l'istanza, come indicato al precedente Art. 4, utilizzando le risorse disponibili fino all'importo complessivo della spesa pari a € 265.000,00 (duecentosessantacinquemila/00).

Art. 7

Clausola di salvaguardia

Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare o annullare il presente bando di concorso e/o variare il numero dei posti, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o di stabilità o di disposizioni comunque tese al contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it - sezione "circolari".

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Generale di Corpo d'Armata
Antonio VITTIGLIO